



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



Copia informatica ad uso amministrativo

**ORDINANZA
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Registro Generale n. 23 del 08-03-2017**

**Servizio: POLIZIA LOCALE
N. 9 del 08-03-2017**

**OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO IN VIA BELVEDERE, MODIFICA ALLE
PRECEDENZE SU VIA GABURRI E TAGLIAFERRO, CHIUSURA TRATTO DI VIA
CASON**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che nella frazione S. Giorgio in Salici sono stati ultimati i lavori di realizzazione del marciapiede nel tratto di via Belvedere compreso tra via Santini a via Cortivi;

Visto che la realizzazione del nuovo marciapiede ha ridotto la larghezza della carreggiata stradale in modo tale da non permettere il transito contemporaneo nei due sensi di marcia;

Considerato che la via Belvedere è interessata dalla linea di trasporto pubblico Verona - Salionze in entrambe le direzioni e che non vi sono percorsi alternativi sui quali poter deviare in modo stabile una delle due direttrici di marcia della linea di trasporto pubblico;

Ravvisata quindi la necessità di istituire un senso unico, in direzione S. Rocco, nel citato tratto di via Belvedere, ad eccezione degli autobus di linea e regolando il transito in senso contrario di questi ultimi a mezzo di impianto semaforico attivato in modo automatico al sopraggiungere degli autobus di linea provenienti da S. Rocco;

Ritenuto opportuno inoltre facilitare il transito alternativo lungo il percorso di via Gaburri, via Tagliaferro e Ponte S. Caterina mediante la modifica delle precedenza all'intersezione tra via Gaburri e via Tagliaferro e tra via Tagliaferro e via Ponte Santa Caterina;

Considerate le osservazioni pervenute dalla cittadinanza anche nel corso di varie assemblee pubbliche e sentita l'Amministrazione Comunale;

Ritenuto necessario vietare la sosta dei veicoli in prossimità dell'intersezione via Belvedere con via Cortivi onde rendere meno difficoltose le manovre di svolta e di incrocio tra veicoli;

Considerato infine che a seguito dell'introduzione del senso unico in via Belvedere si prevede un aumento del transito veicolare lungo il percorso via Cortivi - via Don E. Panardo - via Cason;

Valutata l'opportunità di evitare il transito veicolare nel tratto di via Cason immediatamente a ridosso dei civici 3 e 5, anche in considerazione dell'innesto malagevole sul tratto principale di via Cason;

Ritenuto quindi di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici per la regolamentazione della viabilità nella Frazione S. Giorgio In Salici.



Richiamato l'art. 7 del D.Lgs 285/1992 – Nuovo Codice Della Strada

ORDINA

1. **In via Belvedere** di S. Giorgio in Salici:
 - nel tratto compreso tra l'intersezione con via Santini fino all'altezza del civico nr 20 compreso, il senso unico di marcia in direzione S. Rocco, ad eccezione degli autobus di linea; il transito degli autobus di linea in senso contrario sarà regolato a mezzo di impianto semaforico attivato in modo automatico al sopraggiungere degli autobus provenienti da S. Rocco.
 - Nel tratto antistante i civici pari da 22 a 26, il divieto di sosta 0-24 con rimozione;
2. **In via Cortivi** il divieto di sosta 0-24 con rimozione:
 - Lungo il lato nord da via Belvedere fino all'intersezione con via Don V. Castello;
 - Lungo il lato sud dall'accesso carraio retrostante il civico 22 di via Belvedere fino alla via Belvedere.
3. **All'intersezione di via Gaburri con via Tagliaferro:**
 - per i veicoli che transitano sul tratto di via Gaburri adduce alla Loc. Turco, l'obbligo di fermarsi e di dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla via Tagliaferro e sul tratto di via Gaburri adduce a via Belvedere;
4. **All'intersezione di via Tagliaferro con via Ponte Santa Caterina:**
 - per i veicoli che transitano sul tratto di via Tagliaferro adduce alla loc. Casa Stefania, l'obbligo di fermarsi e di dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla via Ponte Santa Caterina e sul tratto di via Tagliaferro adduce alla via Gaburri.
5. **Nel tratto di via Cason** adiacente i civici 3 e 5, la chiusura dello sbocco sulla via Don Eliseo Panardo.

SI DISPONE

- L'abrogazione di qualsiasi altra disposizione contenuta in precedenti ordinanze che sia in contrasto con la presente;
- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e la posa, a cura del Settore Lavori Pubblici in collaborazione con il settore Polizia Locale, della segnaletica prevista dal Codice della Strada;
- che sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) contro i provvedimenti o le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Ministero dei Trasporti con le modalità stabilite dall'art. 74 del DPR 495 del 16.12.1992 (reg. CDS).



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



Copia della presente ordinanza
viene trasmessa al Settore
LLPP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

F.to MORI ROBERTO

(firma apposta digitalmente sull'originale documento ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)